

# NOVITÀ DEL DL “SOSTEGNI-BIS” (DL 25.5.2021 N. 73)

La presente Scheda intende fornire un’analisi delle maggiori novità introdotte dal DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”).

AA.VV.<sup>1</sup>

## 1 PREMESSA

È stato pubblicato, sulla *G.U.* 25.5.2021 n. 123, il DL 25.5.2021 n. 73 (c.d. decreto “Sostegni-bis”), recante misure urgenti per contribuenti, lavoratori e famiglie a causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Trattasi spesso di istituti che erano già stati introdotti dai decreti precedenti, come ad esempio il contributo a fondo perduto e la sospensione della riscossione, che sono stati implementati e/o prorogati nonché, in taluni casi, modificati.

Il decreto si compone di 78 articoli, è entrato in vigore il 26.5.2021 e deve essere convertito in legge entro il 24.7.2021.

<sup>1</sup> Pamela Alberti (p.alberti@eutekne.it); Alice Boano (a.boano@eutekne.it); Alfio Cissello (a.cissello@eutekne.it); Luisa Corso (l.corso@eutekne.it); Corinna Cosentino (c.cosentino@eutekne.it); Stefano De Rosa (s.derosa@eutekne.it); Luca Fornero (l.fornero@eutekne.it); Mirco Gazzera (m.gazzera@eutekne.it); Giada Gianola (g.gianola@eutekne.it); Emanuele Greco (e.greco@eutekne.it); Luca Mamone (l.mamone@eutekne.it); Anita Mauro (a.mauro@eutekne.it); Caterina Monteleone (c.monteleone@eutekne.it); Massimo Negro (m.negro@eutekne.it); Gianluca Odetto (g.odetto@eutekne.it); Cecilia Pasquale (c.pasquale@eutekne.it); Paola Rivetti (p.rivetti@eutekne.it); Salvatore Sanna (s.sanna@eutekne.it); Daniele Silvestro (d.silvestro@eutekne.it); Arianna Zeni (a.zeni@eutekne.it).

## 2 NOVITÀ IN TEMA DI AGEVOLAZIONI

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA (art. 1 co. 1 - 27, 29 e 30)</b></p>	<p>È previsto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Il contributo è articolato e si possono individuare tre componenti<sup>2</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un contributo "automatico" pari a quello del DL "Sostegni";</li> <li>• se più conveniente, un contributo "alternativo" calcolato su un diverso periodo di riferimento;</li> <li>• un ulteriore contributo, con finalità perequativa, legato al risultato economico d'esercizio.</li> </ul> <p><b>Contributo "automatico"</b></p> <p>Il contributo "automatico" è riconosciuto a tutti i soggetti, con partita IVA attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL), che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021 (che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo).</p> <p>Il nuovo contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• spetta in misura pari a quello già riconosciuto dall'art. 1 del DL 41/2021 (DL "Sostegni");</li> <li>• è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità scelta per il precedente (accredito diretto o credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel modello F24), senza necessità di istanza.</li> </ul> <p><b>Contributo "alternativo"</b></p> <p>Il contributo "alternativo" è riconosciuto a tutti i soggetti (che abbiano presentato o meno l'istanza per il contributo del DL "Sostegni"):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;</li> <li>• a condizione che abbiano ricavi/compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari") e che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall'1.4.2019 al 31.3.2020.</li> </ul> <p>Sono in ogni caso esclusi dal contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti la cui partita IVA non risulti attiva al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL);</li> <li>• gli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;</li> <li>• gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.</li> </ul> <p>In merito al calcolo del contributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i soggetti che hanno beneficiato del contributo di cui all'art. 1 del DL 41/2021, il contributo "alternativo" è determinato applicando alla</li> </ul>

<sup>2</sup> Sul tema, Alberti P. "Nuovo contributo automatico pari a quello del decreto Sostegni", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021 e, dello stesso Autore, "Col decreto Sostegni-bis arriva un nuovo contributo a fondo perduto", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 21.5.2021.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020 la "vecchia" percentuale prevista con riferimento ai soggetti rientranti nei diversi scaglioni di ricavi/compensi 2019: 60% fino a 100.000,00 euro; 50% da 100.000,00 a 400.000,00 euro; 40% da 400.000 a un milione; 30% da uno a 5 milioni; 20% da 5 a 10 milioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo "Sostegni", alla suddetta differenza si applica invece la seguente percentuale, definita sempre in relazione ai ricavi/compensi 2019: 90% fino a 100.000,00 euro; 70% da 100.000,00 a 400.000,00 euro; 50% da 400.000,00 a un milione; 40% da uno a 5 milioni; 30% da 5 a 10 milioni.</li> </ul> <p>Per tutti i soggetti, il contributo non può essere superiore a 150.000,00 euro.</p> <p>Il contributo può essere riconosciuto, a scelta del contribuente, direttamente sul conto corrente del beneficiario o tramite credito d'imposta da utilizzare in compensazione in F24.</p> <p>Il contributo "alternativo" si ottiene presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, con modalità e termini che saranno definiti con provvedimento (inclusi gli elementi da dichiarare per il rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.1 o 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato). Per i soggetti obbligati alle comunicazioni della liquidazione periodica IVA, l'istanza può essere presentata solo dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.</p> <p>I soggetti che abbiano comunque beneficiato del contributo "automatico" potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo "alternativo". In tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d'imposta dall'Agenzia delle Entrate sarà scomputato da quello da riconoscere.</p> <p>Se dall'istanza per il riconoscimento del contributo "alternativo" emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in "automatico", l'Agenzia non darà comunque seguito all'istanza.</p> <p><b>Contributo "perequativo"</b></p> <p>Viene previsto un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>Il contributo spetta ai soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, titolari di partita IVA (attiva al 26.5.2021), residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro.</p> <p>Tale contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.</p> <p>L'ammontare di tale contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d'esercizio (al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti) una percentuale che sarà definita da un prossimo decreto.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Il contributo è riconosciuto previa presentazione di istanza all'Agenzia delle Entrate, il cui contenuto e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento (che definirà anche gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi nei quali sono indicati gli ammontari dei risultati economici d'esercizio). L'istanza potrà tuttavia essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020 sia presentata entro il 10.9.2021.</p> <p><b>Eventuale contributo con risorse residuali</b></p> <p>Viene previsto un eventuale contributo a fondo perduto, in caso di risorse non utilizzate, a favore dei soggetti titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del TUIR e ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all'art. 1 del DL 41/2021 o di quelli previsti per il contributo "alternativo" ex co. 5 - 13 dell'art. 1 del DL 73/2021.</p> <p>Le modalità di determinazione di tale contributo e ogni elemento necessario all'attuazione dell'agevolazione saranno determinati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.</p>
<p><b>Contributo del DL "Sostegni" - Autodichiarazione per la sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato (art. 1 co. 28)</b></p>	<p>Viene modificato l'art. 1 co. 14 del DL 41/2021, prevedendo che le imprese presentino un'apposita autodichiarazione con la quale attestano l'esistenza delle condizioni previste dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i>, relativa al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato.</p>
<p><b>Contributo a fondo perduto per COVID-test nel settore sportivo (art. 10 co. 2 - 3)</b></p>	<p>Viene previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19, in favore delle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.</p> <p>A tal fine è stato istituito, per l'anno 2021, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro.</p> <p>Le modalità attuative saranno definite con apposito DPCM.</p>
<p><b>Agevolazioni prima casa per gli under 36 (art. 64 co. 6 - 11)</b></p>	<p>Viene introdotta una nuova agevolazione per l'acquisto della "prima casa" di abitazione, per i soggetti di età inferiore a 36 anni, con ISEE non superiore a 40.000,00 euro<sup>3</sup>.</p> <p>L'agevolazione consiste nell'esenzione dalle imposte d'atto (imposta di registro, imposta ipotecaria e imposta catastale) e, per gli atti imponibili ad IVA, in un credito d'imposta pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto medesimo, nonché nell'esenzione dall'imposta sostitutiva sui mutui erogati per l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione degli immobili agevolati.</p>

<sup>3</sup> Per un primo commento, si vedano Mauro A. "Acquisto prima casa esente dalle imposte d'atto per gli under 36", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021 e Busani A. "Prima casa, zero imposte per acquisti di under 36", *Il Sole - 24 Ore*, 27.5.2021, p. 34.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Ambito temporale</b></p> <p>Il beneficio è temporalmente limitato agli atti stipulati tra il 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis") e il 30.6.2022.</p> <p><b>Ambito oggettivo</b></p> <p>L'agevolazione riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non solo gli atti a titolo oneroso di acquisto della proprietà;</li> <li>• ma anche gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione<sup>4</sup>.</li> </ul> <p>Per quanto concerne l'oggetto dell'acquisto, deve trattarsi di "«prime case» di abitazione", escluse quelle catastalmente classificate A/1, A/8 o A/9, "come definite dalla Nota II-bis" all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86. Non sono citate le pertinenze, per le quali, quindi, sorge il dubbio sull'applicabilità del beneficio.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>Dal punto di vista soggettivo, il beneficio si applica limitatamente ai trasferimenti operati a favore di soggetti che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non abbiano ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;</li> <li>• hanno un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000,00 euro annui.</li> </ul> <p><b>Condizioni di "prima casa"</b></p> <p>Si ritiene, inoltre, che l'atto di acquisto debba rispettare tutte le condizioni previste per l'acquisto della "prima casa" dalla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, anche se la formulazione normativa da questo punto di vista non è impeccabile, in quanto richiama la Nota II-bis con riferimento al tipo di abitazione trasferito, anziché alle caratteristiche dell'acquisto (come disposto, invece, nella primissima bozza del decreto).</p> <p><b>Contenuto dell'agevolazione</b></p> <p>L'agevolazione si muove su più fronti, in quanto riguarda, da un lato<sup>5</sup>, le imposte d'atto dovute sull'atto di trasferimento a titolo oneroso (IVA, imposta di registro, imposte ipotecaria e catastale) e, dall'altro, l'imposta sostitutiva sul finanziamento<sup>6</sup>.</p> <p><b>Atto soggetto ad imposta di registro</b></p> <p>Per effetto della nuova norma, nel caso in cui l'atto di acquisto immobiliare sia soggetto a imposta di registro, in presenza di tutte le condizioni agevolative non saranno dovute né l'imposta di registro, né le imposte ipotecaria e catastale, mentre si ipotizza che restino dovute l'imposta di bollo nonché i tributi speciali catastali<sup>7</sup>.</p>

<sup>4</sup> Resta escluso, quindi, l'atto di costituzione o trasferimento del diritto di superficie, ovvero quello di costituzione o trasferimento delle servitù.

<sup>5</sup> Cfr. l'art. 64 co. 6 e 7 del DL 73/2021.

<sup>6</sup> Cfr. l'art. 64 co. 8 del DL 73/2021.

<sup>7</sup> Non potendo trovare applicazione l'art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011, che presuppone l'applicazione

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Ordinariamente, l'atto di acquisto della "prima casa" sconsiglierebbe, invece, l'imposta di registro del 2% con il minimo di 1.000,00 euro, oltre alle imposte ipotecaria e catastale nella misura di 50,00 euro ciascuna, mentre sarebbe esente dall'imposta di bollo e dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, in forza dell'art. 10 co. 3 del DLgs. 23/2011.</p> <p><b>Atto esente da IVA</b></p> <p>In virtù della generica formulazione dell'art. 64 co. 6 del DL 73/2021, l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale sembra potersi applicare anche nel caso in cui l'atto risulti esente da IVA (atto che, nel regime ordinario, in applicazione del principio di alternatività, sconsiglierebbe l'imposta di registro proporzionale).</p> <p><b>Atto imponibile ad IVA</b></p> <p>Ove l'atto di acquisto risulti imponibile ad IVA, l'art. 64 co. 7 del DL 73/2021 attribuisce agli acquirenti infra-trentaseienni "un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto", che può essere utilizzato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;</li> <li>• in diminuzione dell'IRPEF dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;</li> <li>• in compensazione in F24 ai sensi del DLgs. 241/97.</li> </ul> <p>In nessun caso il credito può essere rimborsato.</p> <p>In virtù del rinvio al co. 6 dell'art. 64, operato dal co. 7 della medesima norma, si può ipotizzare che l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, operi anche per gli atti imponibili IVA, evitando l'applicazione delle imposte fisse di 200,00 euro ciascuna<sup>8</sup>. In tal senso si esprimeva la relazione tecnica alla primissima bozza del decreto<sup>9</sup>.</p> <p><b>Generalizzata esenzione dalle imposte d'atto</b></p> <p>La nuova norma sembra strutturata in modo da prevedere in modo generalizzato l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per tutti gli atti di acquisto che soddisfino le condizioni di legge (art. 64 co. 6 del DL 73/2021), a prescindere dal regime fiscale, quindi sia ove posti in essere da soggetti privati che da soggetti IVA ed a prescindere dal regime IVA. Poi, il co. 7 restringe il campo agli atti di cui al co. 6, ma soggetti ad IVA, prevedendo il credito di imposta che, quindi, si assocerebbe all'esenzione dalle imposte d'atto, evitando l'applicazione del principio di alternatività IVA-registro.</p>

dell'imposta di registro del 9% o del 2%. Cfr. Mauro A. "Acquisto prima casa esente dalle imposte d'atto per gli under 36", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021.

<sup>8</sup> Che risulterebbero ordinariamente applicabili in virtù del principio di alternatività IVA-registro, di cui all'art. 40 del DPR 131/86.

<sup>9</sup> In tal senso, si veda anche Busani A. "Prima casa, zero imposte per acquisti di under 36", *Il Sole - 24 Ore*, 27.5.2021, p. 34. In senso opposto, si pronuncia Annoni A. "Decreto «Sostegni-bis»: le nuove misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione", *Federnotizie*, 26.5.2021.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p><b>Condizione reddituale</b></p> <p>Va notato, inoltre, che, il co. 7 dell'art. 64, nel prevedere l'agevolazione IVA, forse per una "svista" non ripete la condizione relativa all'ISEE inferiore a 40.000,00 euro, che viene, invece, espressamente enunciata nel co. 6 dell'art. 64 (che prevede l'agevolazione per l'imposta di registro) e nel co. 8 che riguarda l'agevolazione sui finanziamenti.</p> <p>Tale omissione fa sorgere il dubbio sulla necessità della condizione reddituale anche per il credito d'imposta, ma è chiaro che un'interpretazione letterale creerebbe un'incongruenza tra gli atti imponibili ad IVA e gli altri. Con un piccolo sforzo interpretativo, si potrebbe intendere il richiamo agli "atti di cui al comma 6" (contenuto nel co. 7 sul credito di imposta IVA) come volto a richiamare integralmente le condizioni individuate al comma precedente.</p> <p><b>Esenzione per gli atti di finanziamento</b></p> <p>L'art. 64 co. 8 del DL 73/2021 prevede l'esenzione dall'imposta sostitutiva<sup>10</sup> sui finanziamenti di cui all'art. 18 del DPR 601/73, per i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sussistano le condizioni e i requisiti di cui al co. 6;</li> <li>• la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo.</li> </ul> <p><b>Decadenza e carenza delle condizioni</b></p> <p>In caso di insussistenza delle condizioni e dei requisiti per beneficiare delle agevolazioni sopra illustrate, o di decadenza da dette agevolazioni, per il recupero delle imposte dovute e per la determinazione delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni previste dalla Nota II-<i>bis</i> all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 (che prevede una sanzione del 30% sull'imposta non pagata) e dall'art. 20 del DPR 601/73.</p>

### 3 NOVITÀ IN TEMA DI CREDITI D'IMPOSTA

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Credito d'imposta investimenti beni strumentali - Utilizzabilità in un'unica quota annuale (art. 20)</b>	Mediante l'introduzione del nuovo co. 1059- <i>bis</i> all'art. 1 della L. 178/2020, viene estesa la possibilità di utilizzare (in compensazione nel modello F24) il credito d'imposta <sup>11</sup> in un'unica quota annuale, ai soggetti con ricavi/compensi non inferiori a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" nel periodo 16.11.2020-31.12.2021 <sup>12</sup> .

<sup>10</sup> Delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, ordinariamente prevista in ragione dello 0,25%.

<sup>11</sup> Si veda la voce "Bonus investimenti beni strumentali", *Guide Eutekne*.

<sup>12</sup> Sul tema, Alberti P. "Bonus investimenti in beni materiali «ordinari» utilizzabile in un'unica quota", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.5.2021.

Norma di riferimento	Sintesi
<p style="text-align: center;"><b>Credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo (art. 4)</b></p>	<p>Il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo<sup>13</sup> viene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da un lato, prorogato per altre 3 mensilità (fino al 31.7.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021 a norma dell'art. 28 co. 5 del DL 34/2020;</li> <li>• dall'altro, ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a nuove condizioni, per altri soggetti.</li> </ul> <p><b>Proroga del credito per il settore turismo</b></p> <p>Per effetto della nuova norma<sup>14</sup>, il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020, viene esteso fino al 31.7.2021 (invece che fino al 30.4.2021)<sup>15</sup>, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, che ne godono a partire dal mese di marzo 2020 (o aprile 2020 se stagionali).</p> <p>Si ricorda che il credito d'imposta spetta, a tali soggetti, nella misura del 60% sui canoni di locazione, concessione o <i>leasing</i>, ovvero del 50% sui canoni di affitto d'azienda<sup>16</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente <i>ex art.</i> 28 co. 3 del DL 34/2020<sup>17</sup>;</li> <li>• a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019<sup>18</sup>.</li> </ul> <p><b>Estensione del credito per le mensilità gennaio-maggio 2021</b></p> <p>L'art. 4 del DL 73/2021 introduce una "nuova versione" del credito d'imposta locazioni, operante per i primi 5 mesi del 2021 (da gennaio a maggio 2021),</p>

<sup>13</sup> Con riferimento al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, si consenta di rinviare a Alberti P., Mauro A. "Credito d'imposta locazioni dopo la legge di bilancio 2021", *Schede di Aggiornamento*, 2, 2021, p. 233 ss.

<sup>14</sup> L'art. 4 co. 1 del DL 73/2021 interviene sull'art. 28 co. 5 del DL 34/2020, sostituendo il termine del 30.4.2021 con quello del 31.7.2021. Il credito per il 2021 previsto dall'art. 28 co. 5 del DL 34/2020 è limitato ad imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

<sup>15</sup> Il termine del 30.4.2021 era stato introdotto dall'art. 1 co. 602 della L. 30.12.2020 n. 178 (si veda Mauro A. "Bonus locazioni esteso fino ad aprile per le imprese turistico ricettive", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 2.1.2021), sostituendo quello, ancora previgente, del 31.12.2020.

<sup>16</sup> Stando al tenore letterale della disposizione recata dall'art. 28 co. 2 del DL 34/2020, l'aumento della misura del credito sull'affitto d'azienda parrebbe riservato alle imprese "turistico ricettive", sicché ci si chiede se anche le agenzie di viaggio ed i tour operator possano godere della misura maggiorata, oppure applichino il credito per l'affitto d'azienda nella misura ordinaria del 30%. In tal senso, si veda Mauro A. "Credito locazioni con peculiarità per agenzie di viaggio e tour operator", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 22.2.2021.

<sup>17</sup> Cfr. Mauro A. "Credito locazioni con peculiarità per agenzie di viaggio e tour operator", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 22.2.2021.

<sup>18</sup> Dovrebbero essere esentati da tale condizione i soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019 ed i soggetti "calamitati", ma sul punto manca una conferma di fonte ufficiale. Sul tema, si veda Mauro A. "Tax credit locazioni con deroghe al calo del fatturato anche per i mesi 2021", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 17.5.2021.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>che opera a condizioni in parte diverse da quelle richieste dall'art. 28 del DL 34/2020.</p> <p>In particolare, il "nuovo" credito d'imposta locazioni "Sostegni-bis", dal punto di vista soggettivo, riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis";</li> <li>• gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</li> </ul> <p><b>Limite di 15 milioni di ricavi</b></p> <p>Rispetto al credito spettante per il 2020 (come previsto dall'art. 28 co. 1 del DL 34/2020), con il credito "Sostegni-bis" cambia, per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, il limite di massimo di ricavi che consente l'accesso al beneficio, che passa da 5 milioni di euro a 15 milioni di euro, mentre non muta il periodo di riferimento, che resta il 2019 (per i soggetti solari), in quanto, per il credito d'imposta "Sostegni-bis", bisogna guardare al secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso al 26.5.2021<sup>19</sup>.</p> <p><b>Misura del credito</b></p> <p>Per quanto concerne la misura del credito d'imposta e l'ambito oggettivo di applicazione (tipologia contrattuale e tipologia di immobili), in forza del rinvio ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 28 del DL 34/2020, resta confermato che il credito "Sostegni-bis" spetta (come il credito di cui all'art. 28 del DL 34/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 60% dei canoni di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;</li> <li>• nella misura del 30% dei canoni di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato alle medesime attività;</li> <li>• nella misura del 60% per gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di <i>leasing</i> o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.</li> </ul> <p><b>Calo del fatturato</b></p> <p>Cambia, invece, la condizione del calo del fatturato, atteso che il credito d'imposta sui canoni 2021, previsto dal decreto "Sostegni-bis", spetta, ai soggetti locatari esercenti attività economica, "a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020".</p>

<sup>19</sup> Data di entrata in vigore del DL 73/2021.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>Rispetto al credito d'imposta 2020 previsto dall'art. 28 del DL 34/2020<sup>20</sup>, in breve, cambiano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sia l'ammontare del calo minimo di fatturato richiesto, che passa dal 50% al 30%;</li> <li>• sia i periodi di riferimento per il confronto, che sono ora costituiti dal c.d. "anno pandemico"<sup>21</sup>, dovendo confrontare il fatturato riferito al periodo 1.4.2020-31.3.2021 con il fatturato 1.4.2019-31.4.2020;</li> <li>• sia il metodo di calcolo, atteso che il calo non deve più essere verificato mese per mese (come richiesto dall'art. 28 del DL 34/2020), bensì sull'ammontare medio mensile del fatturato dei periodi di riferimento.</li> </ul> <p>In breve, potranno godere del credito d'imposta per tutte le prime 5 mensilità 2021 di canoni pagati, i conduttori che abbiano registrato un ammontare medio mensile del fatturato, nel periodo 1.4.2020-31.3.2021, inferiore almeno del 30% rispetto a quello registrato nel periodo 1.4.2019-31.3.2020. Restano esclusi dalla condizione del calo del fatturato i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1.1.2019, mentre non sono previste deroghe per i c.d. "Comuni calamitati"<sup>22</sup>.</p> <p><b>Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato</b></p> <p>Il credito d'imposta viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> e successive modifiche.</p>
<p><b>Credito d'imposta sanificazione, DPI e tamponi (art. 32)</b></p>	<p>Viene riconosciuto un nuovo credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione.</p> <p><b>Soggetti beneficiari</b></p> <p>Il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;</li> <li>• agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;</li> <li>• alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo di cui all'art. 13-<i>quater</i> co. 4 del DL 34/2019.</li> </ul> <p><b>Oggetto dell'agevolazione</b></p> <p>Sono oggetto dell'agevolazione le spese sostenute:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021;</li> <li>• per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per</li> </ul>

<sup>20</sup> E anche rispetto al credito sui canoni 2021 previsto dall'art. 28 co. 5 del DL 34/2020 per il settore "turismo". Cfr. Ranocchi G.P. "Bonus affitti da calcolare sul calo medio mensile", *Il Sole - 24 Ore*, 25.5.2021.

<sup>21</sup> Così Ranocchi G.P. "Bonus affitti da calcolare sul calo medio mensile", *Il Sole - 24 Ore*, 25.5.2021.

<sup>22</sup> Invece, con riferimento al credito d'imposta locazioni 2020 di cui all'art. 28 del DL 34/2020, il co. 5 della norma da ultimo citata prevede una deroga della condizione del calo del fatturato anche per "soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data" del 31.1.2020. Sul tema, si veda Alberti P., Mauro A. "Da CNDCEC e FNC elenco degli eventi calamitosi per il bonus locazioni", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 9.10.2020.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19.</p> <p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta spetta in misura pari al 30% delle suddette spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p><b>Modalità di utilizzo</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero</li> <li>• in compensazione in F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</li> </ul> <p><b>Irrelevanza fiscale</b></p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.</p>
<p><b>Credito d'imposta per investimenti pubblicitari 2021 e 2022</b> (art. 67 co. 10, 12 e 13)</p>	<p>Sostituendo il co. 1-<i>quater</i> all'art. 57-<i>bis</i> del DL 24.4.2017 n. 50 (comma introdotto dalla L. 178/2020), viene previsto che per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;</li> <li>• nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, e su radio e TV;</li> <li>• entro il limite massimo di 90 milioni di euro (65 per la stampa, 25 per radio e TV);</li> <li>• nel rispetto del regolamento "<i>de minimis</i>".</li> </ul> <p>Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall'1.9.2021 al 30.9.2021. Restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021.</p>
<p><b>Credito d'imposta per le sponsorizzazioni sportive - Proroga al 2021</b> (art. 10 co. 1 - 2)</p>	<p>Il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sportive di cui all'art. 81 del DL 104/2020 si applica anche per le spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dall'1.1.2021 al 31.12.2021.</p> <p>A tal fine è stanziato l'importo massimo di 90 milioni di euro.</p>
<p><b>Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi - Proroga al 2022</b> (art. 7 co. 5)</p>	<p>Modificando l'art. 79 del DL 104/2020, viene prorogato al 2022 (soggetti "solari") il credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi di cui all'art. 10 del DL 83/2014 previsto nella misura del 65%.</p>
<p><b>Credito d'imposta ricerca e sviluppo vaccini e farmaci</b> (art. 31 co. 1 - 5)</p>	<p>Viene previsto un nuovo credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p><b>Misura dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella misura del 20% dei costi sostenuti dall'1.6.2021 al 31.12.2030;</li> <li>• fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro annui per ciascun beneficiario.</li> </ul> <p><b>Modalità di utilizzo dell'agevolazione</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</li> <li>• in tre quote annuali di pari importo;</li> <li>• a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione.</li> </ul> <p>L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento UE 651/2014.</p> <p><b>Irrilevanza fiscale</b></p> <p>Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.</p>
<p><b>Credito d'imposta sulle rimanenze finali del settore tessile e della moda - Modifiche (art. 8)</b></p>	<p>Viene prorogato al 2021 il credito d'imposta sulle rimanenze finali di magazzino, previsto dall'art. 48-bis del DL 34/2020 a favore del settore tessile, della moda e degli accessori, per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>Inoltre, la fruizione dell'incentivo viene subordinata alla presentazione di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.</p> <p><b>Ambito applicativo</b></p> <p>In seguito alle modifiche, sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, viene riconosciuto un credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria<sup>23</sup>;</li> <li>• limitatamente al periodo d'imposta in corso al 10.3.2020<sup>24</sup> (2020 per i soggetti "solari")<sup>25</sup> e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti "solari")<sup>26</sup>;</li> <li>• nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all'art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio<sup>27</sup>.</li> </ul>

<sup>23</sup> Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da adottare entro il 15.6.2021 (20 giorni dal 26.5.2021, data di entrata in vigore del DL 73/2021), sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d'imposta in oggetto.

<sup>24</sup> Data di entrata in vigore delle disposizioni del DPCM 9.3.2020.

<sup>25</sup> Come già previsto dalla versione originale dell'art. 48-bis del DL 34/2020.

<sup>26</sup> Novità del DL 73/2021.

<sup>27</sup> Il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d'imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d'imposta considerati ai fini della media.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p><b>Limite massimo di riconoscimento e modalità di utilizzo</b></p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo dei limiti di spesa di 95 milioni di euro, per l'anno 2021, e 150 milioni di euro, per l'anno 2022<sup>28</sup>;</li> <li>• è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione<sup>29</sup>.</li> </ul> <p><b>Adempimenti per la concessione del credito d'imposta</b></p> <p>I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate<sup>30</sup>.</p> <p>Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, saranno stabiliti con provvedimento dell'Agenzia medesima da adottare entro il 25.6.2021<sup>31</sup>, con il quale verranno stabilite altresì:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei suddetti limiti di spesa;</li> <li>• le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione in esame.</li> </ul>
<p><b>Credito d'imposta per la filiera della stampa</b> (art. 67 co. 1 - 6)</p>	<p>Viene riconosciuto un credito d'imposta alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, in particolare nei piccoli Comuni e nei Comuni con un solo punto vendita di giornali.</p> <p>A tali soggetti è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2020 per la distribuzione delle testate editte, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, entro il tetto massimo di spesa di 60 milioni di euro.</p> <p><b>Istanza per l'accesso</b></p> <p>Occorre presentare istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.</p> <p>Con decreto saranno stabiliti le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell'istanza.</p>

Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del DLgs. 39/2010. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.

<sup>28</sup> In precedenza, era previsto che il credito d'imposta, spettante per il solo 2020, fosse riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo del limite di spesa di 45 milioni di euro.

<sup>29</sup> Pertanto, per i soggetti "solari", i crediti d'imposta maturati nel 2020 e nel 2021 sono utilizzabili in compensazione nel modello F24, rispettivamente, nel 2021 e nel 2022.

<sup>30</sup> Adempimento non previsto dalla versione originaria della disposizione.

<sup>31</sup> 30 giorni dal 26.5.2021, data di entrata in vigore del DL 73/2021.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p><b>Modalità di utilizzo</b></p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97.</p> <p><b>Incumulabilità</b></p> <p>Il credito d'imposta non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici.</p> <p><b>Autorizzazione della Commissione europea</b></p> <p>L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.</p>
<b>Credito d'imposta edicole (art. 67 co. 8 - 9)</b>	<p>Il credito d'imposta edicole, ex art. 1 co. 609 della L. 178/2020, per gli anni 2021 e 2022 può essere altresì parametrato agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e dispositivi POS.</p>

#### 4 NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE SUI REDDITI

Norma di riferimento	Sintesi
<b>"ACE innovativa" (art. 19 co. 2 - 7)</b>	<p>Con la c.d. "ACE innovativa" il legislatore ha previsto un rafforzamento temporaneo dell'agevolazione, limitato al solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 (ovvero, al 2021, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare). I benefici riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare della base di calcolo dell'agevolazione (con un coefficiente maggiorato del 15% per gli incrementi del 2021);</li> <li>• le modalità per la fruizione della stessa (con la possibilità di trasformazione in credito d'imposta ad utilizzo immediato).</li> </ul> <p><b>Determinazione dell'agevolazione</b></p> <p>A norma dell'art. 19 co. 2 del DL 73/2021, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 il reddito detassato è determinato applicando alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo precedente (quindi, alla variazione in aumento al 31.12.2021 rispetto a quella esistente al 31.12.2020, per i soggetti solari) un coefficiente del 15%.</p> <p>Le componenti rilevanti a questi fini sono quelle tipiche dell'ACE "ordinaria" (conferimenti in denaro, rinunce dei soci ai crediti e accantonamenti alle riserve, purché non indisponibili); rispetto a quest'ultima, tuttavia, si prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che gli incrementi del capitale proprio del 2021 rilevano per l'intero ammontare (quindi, senza alcun ragguglio <i>pro rata temporis</i>);</li> <li>• che la base massima di calcolo dell'ACE innovativa sia pari a 5 milioni di euro, indipendentemente dall'ammontare del Patrimonio netto.</li> </ul> <p>La base ACE residua (ovvero, quella formatasi sino al 31.12.2020) è invece determinata con le regole ordinarie dell'art. 1 del DL 201/2011, con il coefficiente previsto nella misura dell'1,3%.</p> <p><b>Modalità di fruizione</b></p> <p>L'ACE innovativa può essere utilizzata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a riduzione dell'IRPEF o dell'IRES, in qualità di reddito detassato;</li> </ul>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>trasformando lo stesso in credito d'imposta, il cui importo è ottenuto moltiplicando il reddito detassato per le aliquote IRPEF o IRES vigenti per il 2020.</li> </ul> <p>Per le società di capitali, il risparmio d'imposta è pari al 3,6% degli incrementi registrati. Ad esempio, se una srl effettua un aumento di capitale di 500.000,00 euro nell'ottobre del 2021 (per ipotesi unico movimento suscettibile di determinare un incremento della base di calcolo dell'agevolazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>emerge un reddito detassato di 75.000,00 euro, al quale fa seguito una minore IRES 2021 di 18.000,00 euro;</li> <li>la società può, alternativamente, optare per trasformare il reddito detassato in credito d'imposta, anch'esso naturalmente quantificato in 18.000,00 euro.</li> </ul> <p><b>Caratteristiche del credito d'imposta</b></p> <p>Il credito d'imposta può essere utilizzato dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o della rinuncia al credito, o dal giorno successivo a quello della delibera di destinazione a riserva dell'utile di esercizio (art. 19 co. 3 del DL 73/2021).</p> <p>Il credito d'imposta non è produttivo di interessi e può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, senza limiti di importo, o può essere richiesto a rimborso o ceduto a terzi (art. 19 co. 6 del DL 73/2021). La norma stessa precisa che esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.</p> <p>Ai fini dell'utilizzo del credito è necessaria una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, i cui termini e modalità di presentazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia stessa (art. 19 co. 7 del DL 73/2021).</p> <p><b>Clausole anti abuso</b></p> <p>L'art. 19 co. 4 e 5 del DL 73/2021 prevede clausole finalizzate a fare sì che, in sostanza, gli incrementi posti alla base di calcolo della "ACE innovativa" rimangano nel patrimonio dell'impresa almeno sino alla fine del 2023, in modo tale da evitare immissioni di denaro meramente temporanee, finalizzate al solo beneficio fiscale.</p> <p>In caso contrario sono previsti riversamenti, totali o parziali, del credito d'imposta, ovvero incrementi del reddito imponibile, proporzionali alla parte del Patrimonio netto fuoriuscita dalla disponibilità dell'impresa.</p>
<p><b>Trasformazione in credito d'imposta delle DTA - Operazioni di aggregazione aziendale "approvate" nel 2021 (art. 19 co. 8)</b></p>	<p>Si interviene in merito alla facoltà di trasformazione in credito d'imposta delle DTA derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE concessa, dall'art. 1 co. 233 - 243 della L. 178/2020, a fronte di operazioni di aggregazione aziendale.</p> <p>In particolare, la condizione per cui, per fruire dell'agevolazione, le operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda, dovessero essere deliberate dall'assemblea dei soci tra l'1.1.2021 e il 31.12.2021 viene sostituita con la previsione per cui il "progetto sia stato approvato dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l'operazione sia stata deliberata dall'organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021".</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>In altre parole, l'agevolazione è ora subordinata al fatto che nel 2021 "solare" intervenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di fusioni e scissioni, l'approvazione del progetto da parte dell'organo amministrativo competente delle società partecipanti;</li> <li>• in caso di conferimenti, la delibera da parte dell'organo amministrativo competente della conferente.</li> </ul> <p>Non rileva, invece, l'avvenuta delibera da parte dell'assemblea dei soci la quale, stando alla nuova formulazione, potrebbe intervenire anche nel 2022.</p>
<p><b>Trasformazione delle DTA in crediti di imposta - Estensione alle cessioni di crediti effettuate nel 2021 (art. 19 co. 1)</b></p>	<p>Si estende la facoltà di trasformazione in crediti d'imposta delle attività per imposte anticipate derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE (art. 44-bis del DL 34/2019 e successive modifiche) anche in relazione alle cessioni di crediti deteriorati effettuate entro il 31.12.2021 (oltre che in relazione a quelle effettuate entro il precedente termine del 31.12.2020).</p> <p>A tale data di efficacia giuridica della cessione si ricollegano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il momento di computo delle componenti rilevanti (trasponendo i chiarimenti della risposta a interpello 193/2021 forniti con riferimento alla precedente formulazione normativa, divengono rilevanti le perdite e le eccedenze ACE relative al periodo di imposta 2020 "solare" e sono, invece, escluse le perdite in corso di formazione, relative al periodo di imposta 2021);</li> <li>• il momento in cui si genera il credito di imposta e da cui decorre l'annullamento delle relative componenti (dal periodo di imposta 2021, in relazione alle cessioni effettuate entro il 31.12.2021);</li> <li>• il momento di utilizzo del credito di imposta (dal periodo di imposta 2021, se si considerano le cessioni effettuate in tale anno).</li> </ul> <p><b>Limite nominale massimo di computo dei crediti ceduti</b></p> <p>Le perdite e le eccedenze ACE sono computate, ai fini della trasformazione, in misura non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti; i crediti in questione possono essere considerati per un valore nominale massimo di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.</p>
<p><b>Esenzione per i capital gain su partecipazioni in start up innovative (art. 14)</b></p>	<p>Si introduce un regime di esenzione per le plusvalenze ex artt. 67 e 68 del TUIR, sia qualificate che non qualificate, realizzate dalle sole persone fisiche, derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla cessione di partecipazioni al capitale di <i>start up</i> innovative (art. 25 co. 2 del DL 179/2012) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall'1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni<sup>32</sup>;</li> <li>• dalla cessione di partecipazioni al capitale di PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015) acquisite mediante sottoscrizione del capitale dall'1.6.2021 al 31.12.2025 e possedute per almeno 3 anni<sup>33</sup>;</li> <li>• dalla cessione di partecipazioni in società, di persone (escluse le società semplici) e di capitali, residenti o non residenti, qualora entro un anno dal loro conseguimento, le plusvalenze siano reinvestite in <i>start</i></li> </ul>

<sup>32</sup> Ai fini dell'esenzione sono agevolati gli investimenti di cui agli artt. 29 e 29-bis dello stesso DL 179/2012.

<sup>33</sup> Ai fini dell'esenzione sono agevolati gli investimenti di cui all'art. 4 co. 9 e 9-ter dello stesso DL 3/2015.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<i>up</i> innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31.12.2025. L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
<b>Patrimonio destinato per il sostegno del sistema economico (art. 17)</b>	L'art. 27 del DL 34/2020 (conv. L. 77/2020) prevede una misura agevolativa per le imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro, che si sostanzia nell'istituzione di un patrimonio destinato "alimentato" da beni e rapporti giuridici del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il patrimonio riguarda investimenti a carattere temporaneo, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni. Sono previsti, in via preferenziale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, nonché l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche <sup>34</sup> . Con la norma introdotta dal DL "Sostegni-bis", si precisa che le operazioni previste potranno essere poste in essere sino a tutto il 31.12.2021, imponendo conseguentemente una forte accelerazione sia internamente a Cassa Depositi e Prestiti, sia al settore delle imprese private per poter costruire le operazioni di patrimonializzazione necessarie <sup>35</sup> .

## 5 NOVITÀ IN TEMA DI IVA

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Note di variazione IVA - Procedure concorsuali (art. 18)</b>	Sono modificati i requisiti per l'individuazione del termine iniziale di emissione delle note di variazione IVA in diminuzione, nel caso in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale. <b>Decorrenza</b> Le novità si applicano alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021). <b>Termine iniziale di emissione della nota</b> Si consente l'emissione della nota di variazione in diminuzione già al momento in cui il debitore è assoggettato alla procedura <sup>36</sup> . La versione previgente della norma, come interpretata dall'Amministrazione

<sup>34</sup> Il DM 3.2.2021 n. 26 ha definito i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità con cui il patrimonio destinato potrà intervenire, precisando che si potrà operare con imprese *in bonis*, ma anche con quelle che (non in difficoltà prima dell'emergenza COVID-19) sono entrate in crisi dopo.

<sup>35</sup> Sul tema, si vedano Pagamici B., Chiarello L. "Patrimonio destinato, misure entro fine 2021", *Il Sole - 24 Ore*, 6.5.2021, p. 29.

<sup>36</sup> Per il termine finale di emissione della nota di variazione, secondo la circ. Agenzia delle Entrate 1/2018, vige il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta nel quale si è verificato il presupposto di legittimazione. Ragionevolmente, dovrà in futuro farsi riferimento al periodo di avvio della procedura concorsuale, anche se non sussistono ancora chiarimenti ufficiali sul punto. Si veda, Ricca F. "Recupero immediato Iva con nota di variazione in diminuzione", *Italia Oggi*, 27.5.2021.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>finanziaria, permette la variazione in diminuzione solamente al verificarsi dell'infruttuosità della procedura<sup>37</sup>.</p> <p>La nuova disposizione identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato a una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;</li> <li>• dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;</li> <li>• dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;</li> <li>• dalla data del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</li> </ul> <p><b>Pagamento del corrispettivo successivo alla procedura</b></p> <p>Nel caso in cui, successivamente all'assoggettamento del debitore alla procedura, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione IVA in aumento e, a sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 co. 1 del DPR 633/72, previa registrazione della nota ricevuta.</p> <p><b>Esclusione dalla rettifica della detrazione</b></p> <p>È escluso l'obbligo di rettifica della detrazione dell'IVA non pagata, in favore delle procedure concorsuali per le quali è stata individuata, come sopra descritto, la data di apertura della procedura medesima.</p> <p>L'esclusione non si riferisce, stando al tenore letterale della norma, agli accordi di ristrutturazione del debito e al piano attestato di risanamento, nel quale caso la variazione è da registrare nel registro IVA delle fatture emesse o dei corrispettivi, nei limiti della detrazione originariamente operata<sup>38</sup>.</p>
<p><b>Percentuali di compensazione - Bovini e suini (art. 68 co. 1 e 2)</b></p>	<p>Al fine di agevolare i produttori agricoli che determinano la detrazione IVA in modo forfetario avvalendosi del regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72, le percentuali di compensazione applicabili nel 2021 alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina sono fissate entrambe al 9,5%.</p> <p>Anteriormente alle modifiche in parola, tali percentuali erano fissate, rispettivamente, al 7,65% e al 7,95%<sup>39</sup>.</p> <p>Per effetto dell'innalzamento disposto dal DL 73/2021, dunque, i produttori agricoli possono beneficiare di una detrazione d'imposta maggiore in relazione alle suddette operazioni.</p> <p>Si precisa che la percentuale del 9,5% si applica per l'intera annualità 2021.</p>

<sup>37</sup> Cfr. Greco E., La Grutta S. "Nota di variazione IVA già all'apertura della procedura concorsuale", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.5.2021.

<sup>38</sup> Sul tema, vedasi Abagnale A., Santacroce "Niente rettifica della detrazione in caso di procedura concorsuale", *Il Sole - 24 Ore*, 28.5.2021, p. 34.

<sup>39</sup> Si veda il DM 10.2.2021 (G.U. 25.3.2021 n. 73). Per effetto delle novità del DL 73/2021, che ha modificato l'art. 1 co. 39 della L. 178/2020, le disposizioni del DM 10.2.2021 dovrebbero perdere di efficacia (cfr. Caputo A, Valenti M. "Cessioni di bovini e suini, con il Sostegni-bis compensazione Iva al 9,5%", *Il Sole - 24 Ore, Norme & Tributi Plus*, 21.5.2021).

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Regime di forfetizzazione della resa dei giornali (art. 67 co. 7)</b>	Con riguardo all'anno 2021, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici nonché dei relativi supporti integrativi, l'IVA <sup>40</sup> può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95% (anziché dell'80%, come avviene ordinariamente) per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi <sup>41</sup> .

## 6 NOVITÀ IN TEMA DI RISCOSSIONE

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Limite annuo di crediti utilizzabili in compensazione nel modello F24 - Incremento per il 2021 (art. 22)</b>	<p>Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000,00 a 2 milioni di euro il limite annuo, previsto dall'art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare, cumulativo, dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzati in compensazione "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97;</li> <li>• ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".</li> </ul> <p>Si ricorda che, per l'anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000,00 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).</p> <p>Il limite applicabile nel 2021 è quindi doppio rispetto a quello dello scorso anno, al fine di aumentare la liquidità delle imprese<sup>42</sup>.</p> <p><b>Subappaltatori edili</b></p> <p>Per quest'anno, il nuovo limite di 2 milioni di euro "assorbe" quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito, per almeno l'80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).</p>
<b>Sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito INPS e accertamenti esecutivi (art. 9 co. 1)</b>	<p>Viene disposta una ulteriore proroga dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nella misura in cui il termine di pagamento sia scaduto dall'8.3.2020 al 30.6.2021.</p> <p>I pagamenti dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7 cade di sabato), pur restando ferma la possibilità di presentare domanda di dilazione delle somme ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.</p> <p>Lo stesso vale per gli avvisi di accertamento doganale (art. 9 co. 3-bis - 3-sexies del DL 16/2012) nonché per gli avvisi di addebito INPS ex art. 30 del DL 78/2010.</p>

<sup>40</sup> Art. 74 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

<sup>41</sup> La misura è analoga a quella che era stata prevista dall'art. 187 del DL 19.5.2020 n. 34 (conv. L. 17.7.2020 n. 77) per l'anno 2020.

<sup>42</sup> Si vedano Greco E., Negro M. "Limite annuo delle compensazioni innalzato per il 2021 a 2 milioni", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Il termine della sospensione dei pagamenti, interessato da una serie di rinvii normativi, da ultimo era fissato al 30.4.2021 quindi il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.5.2021.</p> <p><b>Dilazioni dei ruoli</b></p> <p>Anche le rate da dilazione dei ruoli di cui all'art. 19 del DPR 602/73 rientrano nella proroga. Quindi, le rate scadute dall'8.3.2020 al 30.6.2021 vanno pagate entro il 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7.2021 cade di sabato).</p> <p><b>Accertamenti esecutivi</b></p> <p>Per espressa disposizione normativa, la sospensione dei pagamenti vale anche per gli avvisi di accertamento esecutivo ex art. 29 del DL 78/2010, emessi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP.</p> <p>Ne consegue che se il pagamento scade dall'8.3.2020 al 30.6.2021, slitta al 31.7.2021 (2.8.2021 in quanto il 31.7.2021 cade di sabato).</p> <p>Purtroppo, secondo la costante interpretazione dell'Agenzia delle Entrate (vedasi ad esempio la circ. 20.3.2020 n. 5), la sospensione non riguarda il termine per il pagamento delle somme intimare con l'atto, ma il pagamento delle somme già affidate in riscossione. Interpretazione che pone in sostanza nel nulla la prescrizione normativa, semplicemente in quanto, da un lato, il pagamento delle somme deve avvenire entro il termine per il ricorso, dall'altro, dall'affidamento in riscossione in poi nemmeno ci sono veri e propri termini di pagamento.</p> <p>Si confida in un mutamento di prassi, anche in considerazione del fatto che così si è espresso l'INPS nel simile caso degli avvisi di addebito (circ. INPS 9.4.2020 n. 52, § 7).</p> <p>Lo stesso problema si pone per gli accertamenti esecutivi in tema di fiscalità locale (art. 1 co. 792 - 804 della L. 160/2019), relativamente ai quali è opportuno visionare il regolamento comunale e/o contattare il singolo ufficio tributi per appurare eventuali interpretazioni sul punto.</p>
<p><b>Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 9 co. 1)</b></p>	<p>Per effetto dell'art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso; in caso affermativo, viene disposto il pignoramento presso terzi.</p> <p>Dall'8.3.2020 al 30.6.2021 la procedura indicata è sospesa, dunque, salvo sia ormai stato disposto il pignoramento, la Pubblica Amministrazione procede al pagamento.</p> <p>Il termine della sospensione del blocco dei pagamenti, interessato da una serie di rinvii normativi, da ultimo era fissato al 30.4.2021.</p>
<p><b>Sospensione delle attività esecutive e cautelari (art. 9 co. 1)</b></p>	<p>Formalmente viene disposta la sola sospensione, dall'8.3.2020 al 30.6.2021, degli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari e stipendi.</p> <p>Di fatto, come specificato ormai in modo costante nelle FAQ diramate da Agenzia delle Entrate-Riscossione, nel periodo predetto viene sospesa sia la notifica delle cartelle di pagamento che l'attivazione di misure cautelari (fermi, ipoteche) nonché esecutive.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Estinzione di Riscossione Sicilia SPA - Subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 76)</b>	<p>Riscossione Sicilia SPA, rivestente lo <i>status</i> di Agente della riscossione ex art. 3 co. 29-<i>bis</i> del DL 203/2005 è estinta e cancellata dal Registro delle imprese, senza formale procedura di liquidazione.</p> <p>Dall'1.10.2021, ad essa subentra di diritto Agenzia delle Entrate-Riscossione; in sostanza, da questa data, in Italia ci sarà un unico Agente della riscossione per tutto il territorio<sup>43</sup>.</p> <p>Ai sensi dell'art. 76 co. 4 del DL 73/2021, il subentro avviene "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". Per i debitori nulla cambia, non essendoci nemmeno interruzione del processo.</p>

## 7 NOVITÀ IN TEMA DI LAVORO

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Divieto di licenziamento (artt. 40 co. 4-5 e 43 co. 2)</b>	<p>Il decreto "Sostegni-<i>bis</i>" prevede per i datori di lavoro che dall'1.7.2021 richiedano la fruizione di un ulteriore periodo di cassa integrazione ai sensi dell'art. 40 co. 3 del DL 73/2021 il divieto di licenziamento per motivi economici per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021<sup>44</sup>.</p> <p><b>Licenziamenti vietati</b></p> <p>Continua a essere precluso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l'avvio di procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 (restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020) fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto;</li> <li>indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della L. 604/66; restano sospese le procedure già avviate ai sensi dell'art. 7 della medesima legge.</li> </ul> <p><b>Eccezioni</b></p> <p>Il divieto non opera, oltre che nell'ipotesi in cui il personale interessato dal</p>

<sup>43</sup> Si rammenta che i soggetti deputati alla riscossione su incarico degli enti territoriali (c.d. concessionari locali), benchè legittimati a riscuotere le entrate con i poteri del DPR 602/73, non sono Agenti della riscossione, funzione rivestita solo da Agenzia delle Entrate-Riscossione (art. 1 del DL 193/2016) e, sino al 30.9.2021, da Riscossione Sicilia SPA per la Regione Sicilia (art. 3 co. 29-*bis* del DL 203/2005).

<sup>44</sup> Si vedano Negrini L. "Ulteriore rinvio, condizionato, del divieto di licenziamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.5.2021; Redazione "Salta la proroga del blocco dei licenziamenti nel decreto Sostegni-*bis*", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 26.5.2021; Pogliotti G., Tucci C. "Lavoro: dal 1° luglio gli incentivi a non licenziare, bocciato il divieto", *Il Sole - 24 Ore*, 26.5.2021, p. 5; De Fusco "Verso il blocco in tutti gli impianti per le aziende multilocalizzate", *Il Sole - 24 Ore*, 26.5.2021, p. 5.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, anche nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o cessazione definitiva dell'attività dell'impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c.;</li> <li>• accordo collettivo aziendale, stipulato dalle OO.SS comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per i lavoratori disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpI;</li> <li>• fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa<sup>45</sup> o ne sia disposta la cessazione.</li> </ul> <p><b>Settori turismo, stabilimenti termali e commercio</b></p> <p>Ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio che abbiano beneficiato dell'esonero di cui all'art. 43 co. 1 del DL 73/2021, si applicano fino al 31.12.2021 i divieti di licenziamento di cui all'art. 8 co. 9 - 11 del DL 41/2021 che, se violati, comportano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• revoca dell'esonero contributivo concesso con efficacia retroattiva, e</li> <li>• impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art. 8 co. 1 - 2 del DL 41/2021.</li> </ul>
<b>Contratto di rioccupazione (art. 41)</b>	<p>È uno strumento introdotto per incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza da COVID-19, fruibile dall'1.7.2021 al 31.10.2021<sup>46</sup>.</p> <p>Si tratta di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetto, salvo quanto previsto dall'art. 41 del DL 73/2021, alla disciplina prevista per i rapporti di lavoro indeterminati. Deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova ed è necessaria la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, con durata di 6 mesi<sup>47</sup>.</p> <p><b>Esonero contributivo</b></p> <p>I datori che assumono con contratto di rioccupazione, fatta eccezione per il settore agricolo e del lavoro domestico, beneficiano dell'esonero totale, per un periodo massimo di 6 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali, ma non dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite di 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.</p> <p>Per beneficiare dell'esonero i datori di lavoro non devono aver proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.</p>

<sup>45</sup> Se l'esercizio provvisorio riguarda uno specifico ramo dell'azienda, il divieto di licenziamento non si applica ai lavoratori impiegati nei settori esclusi da tale esercizio provvisorio.

<sup>46</sup> Gianola G. "Contratto di rioccupazione fino al 31 ottobre", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021.

<sup>47</sup> Pogliotti G., Tucci C. "Contratto di espansione, scende la soglia a 100 addetti", *Il Sole - 24 Ore*, 21.5.2021, p. 8.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p><b>Sorti del rapporto dopo i 6 mesi di inserimento</b></p> <p>Decorso il periodo di inserimento le parti possono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• recedere dal rapporto, nel rispetto del termine di preavviso; il beneficio contributivo viene in tal caso recuperato dall'INPS;</li> <li>• proseguire il rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in tal caso il beneficio contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.</li> </ul> <p><b>Revoca del beneficio contributivo</b></p> <p>Il beneficio contributivo è revocato, con recupero della parte già fruita, nel caso in cui il datore di lavoro abbia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• intimato il licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento, o</li> <li>• intimato, nei 6 mesi successivi alla assunzione del dipendente con contratto di rioccupazione, il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva con inquadramento nello stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con gli esoneri.</li> </ul> <p>La revoca non produce effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumano successivamente il lavoratore con contratto di rioccupazione.</p> <p>In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riparametrato rispetto al periodo di lavoro effettivamente prestato.</p>
<p><b>Disposizioni in materia di contratti di espansione (art. 39)</b></p>	<p>Modificando l'art. 41 del DLgs. 148/2015, viene ulteriormente ampliato il novero delle aziende che possono accedere al contratto di espansione<sup>48</sup> prevedendo, esclusivamente per il 2021, che il limite minimo di unità lavorative in organico richiesto non possa essere inferiore a 100 unità, e, qualora si opti per l'accompagnamento alla pensione di cui all'art. 41 co. 5-<i>bis</i> del DLgs. 148/2015, sempre non inferiore a 100 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.</p> <p>Sul punto, si ricorda che il predetto limite dimensionale era già stato rivisto in riduzione dall'art. 1 co. 349 della L. 178/2020, che modificando l'art. 41 del DLgs. 148/2015, aveva previsto l'estensione del contratto di espansione, sempre per il 2021, alle aziende di qualsiasi settore con almeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 500 dipendenti (in luogo di 1.000);</li> <li>• oppure 250 dipendenti nel caso si opti per l'accompagnamento alla pensione di cui all'art. 41 co. 5-<i>bis</i> del DLgs. 148/2015.</li> </ul>
<p><b>Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 50)</b></p>	<p>Con la finalità di potenziare le attività di prevenzione e rafforzare i servizi erogati dai Dipartimenti di prevenzione per la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro, si consente – previa autorizzazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano – alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, di procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali,</p>

<sup>48</sup> Ai sensi dell'art. 41 del DLgs. 148/2015, il contratto di espansione è finalizzato ad agevolare le aziende nella gestione efficiente del cambiamento dei processi produttivi attraverso l'acquisizione di nuove competenze, la riqualificazione del personale in forza e l'uscita anticipata dei lavoratori prossimi alla pensione. Per un maggior approfondimento si veda la voce "Contratti di espansione", *Guide Eutekne*.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi entro determinati limiti di spesa. In generale, la norma in esame autorizza la spesa complessiva di 3.400.000,00 euro per l'anno 2021 e di 10.000.000,00 euro a decorrere dall'anno 2022.

## 8 PREVIDENZA E AMMORTIZZATORI SOCIALI

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Differimento della 1° rata dei contributi previdenziali artigiani ed esercenti attività commerciali (art. 47)</b>	<p>La norma dispone il differimento al 20.8.2021 della 1° rata dei contributi dovuti sul minimale dagli iscritti alle Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (di cui all'art. 1 della L. 2.8.90 n. 233), scaduta il 17.5.2021 (il 16.5.2021 era domenica).</p> <p>In caso di differimento non viene applicata alcuna maggiorazione.</p> <p>In sostanza viene "ufficializzato" quanto già anticipato con il messaggio INPS 13.5.2021 n. 1911 pochi giorni prima della scadenza<sup>49</sup>.</p>
<b>Disposizioni in materia di NASpl (art. 38)</b>	<p>La norma dispone la sospensione di quanto previsto dall'art. 4 co. 3 del DLgs. 22/2015, secondo cui la NASpl si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.</p> <p>La sospensione si applica fino al 31.12.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per le prestazioni in pagamento dall'1.6.2021, che rimangono confermate nell'importo in pagamento al 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021);</li> <li>• per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo compreso dall'1.6.2021 al 30.9.2021.</li> </ul> <p>La riduzione ex art. 4 co. 3 del DLgs. 22/2015 trova piena applicazione dall'1.1.2022 e l'importo delle prestazioni in pagamento con decorrenza antecedente l'1.10.2021 è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.</p>
<b>Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio (art. 43)</b>	<p>La norma introduce un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio.</p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• trova applicazione a decorrere dal 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL 73/2021) ed è fruibile fino al 31.12.2021;</li> <li>• è riconosciuto nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021;</li> </ul>

<sup>49</sup> Con il messaggio 13.5.2021 n. 1911, l'INPS aveva comunicato la possibilità di effettuare il versamento della 1° rata entro il 20.8.2021, in attesa della definizione dell'iter di pubblicazione del decreto attuativo dell'esonero dei lavoratori autonomi e dei professionisti introdotto dall'art. 1 co. 20 ss. della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Si veda Redazione "Slitta al 20 agosto 2021 la prima rata di artigiani e commercianti", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 14.5.2021.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• è riparametrato e applicato su base mensile;</li> <li>• non si applica sui premi e contributi dovuti all'INAIL.</li> </ul> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p><b>Divieto di licenziamento</b></p> <p>Per i datori di lavoro che beneficiano dell'esonero si applicano, fino al 31.12.2021, i divieti di cui all'art. 8 co. 9 - 11 del DL 41/2021, riguardanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 (restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23.2.2020), fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di CCNL o di clausola del contratto di appalto;</li> <li>• la facoltà di recedere dal contratto per GMO ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66, indipendentemente dal numero dei dipendenti (restano sospese le procedure in corso di cui all'art. 7 della L. 604/66).</li> </ul> <p>Tali divieti non si applicano nei casi indicati dall'art. 8 co. 11 del DL 41/2021<sup>50</sup>.</p> <p>La violazione dei suddetti divieti determina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la revoca dell'esonero contributivo, con efficacia retroattiva;</li> <li>• l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale COVID-19 ai sensi dell'art. 8 co. 1 e 2 del DL 41/2021.</li> </ul> <p><b>Cumulabilità</b></p> <p>L'esonero introdotto dal DL "Sostegni-bis" risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.</p> <p><b>Condizioni</b></p> <p>L'agevolazione contributiva è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riconosciuta nel limite di 770 milioni di euro per l'anno 2021<sup>51</sup>;</li> <li>• concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di</li> </ul>

<sup>50</sup> Trattasi di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

Si veda AA.VV. "Novità del DL «Sostegni» convertito (L. 21.5.2021 N. 69)", *Schede di aggiornamento*, 5, 2021, p. 23 - 24.

<sup>51</sup> Se dal monitoraggio effettuato dall'INPS emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p><i>Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19</i> e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.</li> </ul>
<p><b>Esonero contributivo in favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo (art. 70)</b></p>	<p>La norma introduce un nuovo esonero contributivo per le filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al DL 73/2021<sup>52</sup>.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>L'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali trova applicazione nei confronti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• datori di lavoro, per la quota a loro carico relativa alla mensilità di febbraio 2021;</li> <li>• imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.</li> </ul> <p>Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</p> <p><b>Contribuzione oggetto di esonero</b></p> <p>L'esonero:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è riconosciuto per i contributi previdenziali e assistenziali di febbraio 2021, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria (previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero);</li> <li>• non trova applicazione sui premi e sui contributi dovuti all'INAIL.</li> </ul> <p><b>Condizioni</b></p> <p>L'esonero è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nei limiti e alle condizioni di cui alla Comunicazione;</li> <li>• nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l'anno 2021<sup>53</sup>.</li> </ul> <p>La norma in esame introduce una serie di misure di carattere previdenziale e assistenziale per i lavoratori appartenenti al settore dello spettacolo.</p>

<sup>52</sup> La platea dei possibili beneficiari sembra essere più ristretta rispetto agli esoneri previsti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 dagli artt. 16 e 16-bis del DL 137/2020 e dall'art. 19 co. 1 del DL 41/2021. Per approfondimenti sugli esoneri previsti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 si veda la voce "Lavoro in agricoltura", *Guide Eutekne*.

<sup>53</sup> Non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori nel caso in cui, dal monitoraggio effettuato dall'INPS, emergono possibili scostamenti, anche in via prospettica, del limite di spesa.

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Misure in tema di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo (Art. 66)</b></p>	<p><b>Indennità di malattia e maternità</b></p> <p>Si riconosce ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo il diritto all'indennità di malattia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per ciascuno dei giorni coperti da idonea certificazione;</li> <li>• per un numero massimo di 180 giorni nell'anno solare;</li> <li>• a condizione che possano far valere almeno quaranta contributi giornalieri dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'insorgenza dell'evento morboso.</li> </ul> <p>La medesima norma prevede poi che i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità per i lavoratori che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, o anche al di fuori di tali ipotesi (si tratta dei lavoratori di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 182/97), siano calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a 100,00 euro.</p> <p><b>Assicurazione INAIL</b></p> <p>Si stabilisce poi che i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo siano assicurati presso l'INAIL, con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal DPR 30.6.65 n. 1124, nonché delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni "Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività".</p> <p>Inoltre, le fondazioni lirico sinfoniche ex art. 1 del DLgs. 367/96 e di cui alla L. 310/2003, sono tenute all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all'interno del golfo mistico. L'ammontare del premio assicurativo verrà determinato con apposito decreto interministeriale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del DL "Sostegni-bis".</p> <p><b>Sostegno alla maternità e alla paternità</b></p> <p>Inserendo il nuovo art. 59-bis del DLgs 151/2001<sup>54</sup>, si riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo il diritto alle tutele previste dal predetto Testo unico per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo.</p> <p>Per le lavoratrici e i lavoratori con i contratti a termine di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 182/97<sup>55</sup>, ai fini del calcolo dell'indennità di maternità la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all'importo ottenuto dividendo l'ammontare del reddito percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo in dennizzabile per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.</p>

<sup>54</sup> Si tratta del Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

<sup>55</sup> Si tratta dei lavoratori dello spettacolo che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli (lett. a), ovvero prestino a tempo determinato attività al di fuori delle predette ipotesi (lett. b).

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Indennità di disoccupazione</b></p> <p>La disposizione in esame introduce, con decorrenza 1.1.2022, un'indennità riconosciuta nei casi di disoccupazione involontaria, erogata dall'INPS a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b) del DLgs. 182/97.</p> <p>Ai fini dell'accesso al beneficio in questione, i predetti lavoratori devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno 15 giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;</li> <li>• avere un reddito relativo all'anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000,00 euro.</li> </ul> <p>L'indennità ha una durata massima di 6 mesi e non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro (importo riferito al 2021), annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente.</p> <p>L'indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.</p> <p><b>Ulteriori disposizioni di carattere previdenziale</b></p> <p>La disposizione in esame riconosce ai lavoratori dello spettacolo diverse condizioni per l'accesso al trattamento pensionistico.</p> <p>Ad esempio, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, ai lavoratori a tempo determinato appartenenti al gruppo di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 182/97 (ossia i lavoratori dello spettacolo che prestano a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli), che possano far valere annualmente almeno 45 (anziché 60) contributi giornalieri effettivi o figurativi versati o accreditati nel Fondo, è accreditato negli anni in cui la retribuzione globale percepita dal lavoratore non superi 4 volte l'importo del trattamento minimo in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, un numero massimo di 45 (anziché 60) contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 (anziché 120) contributi giornalieri annui complessivi.</p> <p>La norma in esame stabilisce poi che la contribuzione previdenziale e assistenziale sia dovuta al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo anche per le prestazioni rese da lavoratori che svolgono attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le Amministrazioni Pubbliche o da queste organizzate, ovvero attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo.
<p><b>Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale (art. 40)</b></p>	<p>Si riconosce la possibilità di accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) derogando ai limiti di durata e alla necessità di causali previste dal DLgs. 148/2015, nonché di fruire dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari senza l'obbligo di versare il contributo addizionale<sup>56</sup> di cui all'art. 5 del medesimo DLgs. 148/2015.</p> <p><b>Riconoscimento della CIGS in forma agevolata</b></p> <p>La norma in esame riconosce ai datori di lavoro privati ex art. 8 co. 1 del DL 41/2021<sup>57</sup>, la possibilità di presentare domanda di CIGS in deroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai limiti di durata ex art. 4 del DLgs. 148/2015 (24 mesi in un quinquennio mobile, 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini);</li> <li>• alle causali (riorganizzazione e crisi aziendale, contratto di solidarietà) di cui all'art. 21 del DLgs. 148/2015.</li> </ul> <p>L'intervento di CIGS in questione può essere riconosciuto per una durata massima di 26 settimane, nel periodo compreso tra il 26.5.2021 (data di entrata in vigore del DL "Sostegni-bis") e il 31.12.2021.</p> <p>L'accesso alla CIGS in forma agevolata – e priva di contribuzione addizionale – richiede le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che l'azienda interessata abbia riportato nel primo semestre 2021 un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019;</li> <li>• la preventiva stipula di accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale<sup>58</sup>, che prevedano la riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26.5.2021 e che siano finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.</li> </ul> <p>Per quanto concerne la riduzione media oraria, la norma in esame precisa che non può essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato.</p> <p>Ai lavoratori impiegati a orario ridotto verrà quindi riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, in questo caso senza l'applicazione dei limiti di importo massimo mensile previsti dall'art. 3 co. 5 del DLgs. 148/2015<sup>59</sup> e la relativa contribuzione figurativa.</p>

<sup>56</sup> Cfr. Mamone L. "CIG senza contributo addizionale fino a fine anno", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021.

<sup>57</sup> Si tratta dei datori di lavoro già tutelati nell'ambito emergenziale COVID-19 dal DL "Sostegni".

<sup>58</sup> La norma di riferimento è l'art. 51 del DLgs. 81/2015.

<sup>59</sup> Per il 2021 si veda la circ. INPS 21.1.2021 n. 7.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p><b>Disapplicazione del contributo addizionale</b></p> <p>Con riferimento ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1.7.2021 e il 31.12.2021, si riconosce la possibilità di accedere alla cassa integrazione per le causali di cui agli artt. 11 (CIGO) e 21 (CIGS) del DLgs. 148/2015 senza dover pagare il contributo addizionale di cui all'art. 5 del medesimo DLgs. 148/2015<sup>60</sup>.</p> <p>In tale ipotesi, tuttavia, la disapplicazione del contributo addizionale comporta – fatte salve specifiche ipotesi – il divieto per i predetti datori di lavoro di effettuare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021.</p>
<p><b>Proroga CIGS (art. 45)</b></p>	<p>Si interviene con riferimento al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi di cui all'art. 44 del DL 109/2018, introducendo il nuovo co. 1 <i>bis</i> con cui si prevede, in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza, che fino al 31.12.2021 possa essere autorizzata una proroga di 6 mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa<sup>61</sup>, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo economico.</p> <p>La medesima disposizione del DL "Sostegni-<i>bis</i>" prevede poi il rifinanziamento, per il 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18 co. 1 lett. a) del DL 185/2008<sup>62</sup>.</p>
<p><b>Finanziamento dei Centri per l'impiego (art. 46)</b></p>	<p>Con riferimento alle disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza ex artt. 1 - 13 del DL 4/2019, si autorizza una spesa nel limite di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per far fronte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• agli oneri di funzionamento dei Centri per l'impiego;</li> <li>• all'incremento delle dotazioni organiche previste dal Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'art. 12 co. 3 del medesimo DL 4/2019.</li> </ul>

<sup>60</sup> Il contributo addizionale in questione è a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, in misura pari al:

- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite delle 52 settimane e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile.

<sup>61</sup> La stipula deve avvenire presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

<sup>62</sup> Si tratta di un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro nel quale affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione, nonché le risorse comunque destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla normativa vigente.

## 9 NOVITÀ IN TEMA DI MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Reddito di emergenza (art. 36)</b></p>	<p>Viene previsto il riconoscimento di quattro ulteriori quote di reddito di emergenza (REM), per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021<sup>63</sup>.</p> <p><b>Misura</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 82 co. 5 del DL 34/2020 convertito, la quota è determinata in un ammontare minimo pari a 400,00 euro, da moltiplicare per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per la determinazione del reddito di cittadinanza.</p> <p><b>Requisiti</b></p> <p>Il beneficio spetta ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2021, inferiore a una soglia pari all'ammontare di cui all'art. 82 co. 5; per i nuclei familiari in locazione la soglia di accesso al REM viene incrementata di 1/12 del valore annuo del canone di locazione dichiarato ai fini ISEE;</li> <li>• assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all'art. 10 del DL 41/2021;</li> <li>• possesso dei requisiti di cui ai co. 2 lett. a), c) e d) e 2-<i>bis</i> e insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui al co. 3 lett. a), b) e c) dell'art. 82 del DL 34/2020.</li> </ul> <p>Per quanto non previsto dall'art. 36 del DL 73/2021 si applica la disciplina di cui all'art. 82 del DL 34/2020 convertito.</p> <p><b>Domanda</b></p> <p>Le mensilità di REM devono essere richieste all'INPS entro il 31.7.2021<sup>64</sup>.</p>
<p><b>Disposizioni per lavoratori frontalieri - Riconoscimento di un contributo (art. 49)</b></p>	<p>La norma interviene sulla misura introdotta con l'art. 103-<i>bis</i> del DL 34/2020 sostituendo le parole "Per l'anno 2020" con: "Per l'anno 2021".</p> <p>Pertanto, a seguito della predetta modifica, il contributo ai lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono la propria attività in Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali<sup>65</sup>, ovvero in altri Paesi non appartenenti all'Unione Europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, viene riconosciuto per l'anno 2021<sup>66</sup>.</p> <p>La misura si riferisce a lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori subordinati, o titolari di partita IVA che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero dal 23.2.2020</p>

<sup>63</sup> Prioschi M. "Quattro mesi di Rem Escluso chi ha esaurito Naspi o Dis-coll", *Il Sole - 24 Ore*, 27.5.2021.

<sup>64</sup> Tramite modello predisposto dall'INPS e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.

<sup>65</sup> Come definiti ai sensi del Regolamento (CE) 29.4.2004 n. 883, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato dal Regolamento (CE) 16.9.2009 n. 988, nonché nella versione dell'allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone (fatto a Lussemburgo il 21.6.99 e reso esecutivo dalla L. 15.11.2000 n. 364).

<sup>66</sup> Gli oneri derivanti dal co. 1 sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2021 (art. 49 co. 2 del DL 73/2021).

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>e siano privi dei requisiti previsti, nei medesimi casi, per poter fruire delle misure di sostegno al lavoro del DLgs. 22/2015 e DL 18/2020.</p> <p>L'operatività della misura rimane condizionata all'emanazione, da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di un apposito decreto con cui vengono stabiliti i criteri per il riconoscimento del beneficio.</p>
<p><b>Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità (art. 37)</b></p>	<p>Introducendo all'art. 31 del DL 18/2020 i nuovi co. 1-<i>ter</i> - 1-<i>sexies</i>, vengono equiparati all'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. 222/84, gli emolumenti aventi natura previdenziale, comunque denominati, erogati ai professionisti dalle rispettive Casse private ad integrazione del reddito a titolo di invalidità. Ne consegue che tali emolumenti diventano cumulabili con l'indennità erogata dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria per il tramite delle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza.</p> <p><b>Presentazione della domanda per l'indennità</b></p> <p>I professionisti che, in ragione della titolarità dei predetti emolumenti a titolo di invalidità, non avevano beneficiato dell'indennità erogata tramite le risorse del predetto Fondo, possono presentare domanda alla propria Cassa previdenziale secondo le modalità definite dal DM 28.3.2020 entro il 31.7.2021.</p>
<p><b>Proroga dell'indennità per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo (art. 42)</b></p>	<p>L'art. 42 del DL 73/2021 riconosce un'indennità, pari a 1.600,00 euro, erogata dall'INPS ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;</li> <li>• lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;</li> <li>• lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;</li> <li>• lavoratori intermittenti;</li> <li>• lavoratori autonomi occasionali;</li> <li>• incaricati alle vendite a domicilio;</li> <li>• lavoratori dello spettacolo.</li> </ul> <p><b>Beneficiari di precedenti ed analoghe indennità</b></p> <p>Ai soggetti appartenenti alle predette categorie che abbiano già beneficiato dell'indennità di cui all'art. 10 co. da 1 a 9 del DL 41/2021 (c.d. DL "Sostegni"), la predetta indennità, pari a 1.600,00 euro, è erogata <i>una tantum</i> dall'INPS.</p> <p><b>Nuovi beneficiari</b></p> <p>L'indennità onnicomprensiva di 1.600,00 euro è riconosciuta anche ai soggetti appartenenti alle sopra indicate categorie che non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al DL 41/2021. Nello specifico, si tratta dei seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, anche in regime di somministrazione, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra l'1.1.2019 e la data di entrata in vigore del DL 73/2021 (ossia il 26.5.2021) e che abbiano</li> </ul>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo (non titolari di pensione, lavoro dipendente o NASpl al 26.5.2021);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 26.5.2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;</li> <li>• lavoratori intermittenti con attività lavorativa per almeno 30 giornate tra l'1.1.2019 e il 26.5.2021;</li> <li>• lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che, nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 26.5.2021, siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale (<i>ex art. 2222 c.c.</i>) e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del DL 73/2021 (ossia, il 27.5.2021); per tali contratti, questi soggetti devono essere già iscritti alla data del 26.5.2021 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;</li> <li>• incaricati alle vendite a domicilio (art. 19 del DLgs. 31.3.98 n. 114), con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000,00 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 26.5.2021 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>• lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso dei seguenti requisiti: titolarità nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 26.5.2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate; assenza di pensione e di rapporto di lavoro dipendente al 26.5.2021;</li> <li>• lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dall'1.1.2019 al 26.5.2021 al medesimo Fondo, con un reddito non superiore a 75.000,00 euro per il 2019 (non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità), nonché lavoratori con almeno 7 contributi giornalieri versati nel medesimo periodo, con un reddito non superiore a 35.000,00 euro per il 2019.</li> </ul> <p>I lavoratori stagionali e in somministrazione dei settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, occasionali e i venditori a domicilio beneficiano dell'indennità se, alla data di presentazione della domanda, non risultino titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità.</p> <p>Per i potenziali nuovi beneficiari, le domande per l'indennità possono essere inoltrate all'INPS entro il 31.7.2021.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p><b>Disposizioni comuni</b></p> <p>Le indennità previste per ciascuna categoria di beneficiari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non sono cumulabili tra di loro;</li> <li>• sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla L. 222/84;</li> <li>• non sono imponibili ai fini IRPEF.</li> </ul>
<p><b>Indennità per i lavoratori sportivi (art. 44)</b></p>	<p>È riconosciuta ed erogata dalla società Sport e Salute spa un'indennità variabile in favore dei collaboratori sportivi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.</p> <p><b>Ambito soggettivo</b></p> <p>Beneficiano dell'indennità i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 co. 1 lett. m) del TUIR.</p> <p>I lavoratori autocertificano la persistenza dei presupposti e delle condizioni per l'erogazione dell'indennità; a tal fine, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro il 31.3.2021 e non rinnovati.</p> <p><b>Determinazione dell'indennità</b></p> <p>L'ammontare dell'indennità è variabile in base ai seguenti parametri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 2.400,00 euro;</li> <li>• ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000,00 e 10.000,00 euro annui, spetta la somma di 1.600,00 euro;</li> <li>• ai soggetti che, nel 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000,00 annui, spetta la somma di 800,00 euro.</li> </ul> <p><b>Disposizioni comuni</b></p> <p>Tale indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (ossia di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e assimilati, di pensione di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, ad esclusione dell'assegno ordinario di invalidità), del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e di una delle altre prestazioni e misure a sostegno del reddito previste dai DL 18/2020, 34/2020, 104/2020, 137/2020, 41/2021 e 73/2021;</li> <li>• non è imponibile ai fini IRPEF.</li> </ul> <p><b>Determinazione dell'indennità per i fruitori delle indennità INPS</b></p> <p>È definita la procedura con cui Sport e Salute spa eroga le indennità previste dai decreti istitutivi emanati nel corso del 2020, ai collaboratori sportivi che abbiano presentato domanda sia alla stessa sia all'INPS e ai quali sia conseguito il riconoscimento da parte dell'INPS delle indennità previste dai DL 18/2020, 34/2020, 104/2020, 137/2020 e 41/2021 o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale.</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<p><i>segue</i></p>	<p>Sport e Salute spa acquisisce dall'INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall'Istituto e, previo accertamento dei requisiti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di rapporto di collaborazione sportiva, verifica l'ammontare delle indennità e ne liquida l'importo spettante, detrando le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall'INPS.</p> <p>In ogni caso, le indennità non sono riconosciute ai percettori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di altro reddito da lavoro (ossia di lavoro autonomo, di lavoro dipendente e assimilati, di pensione di ogni genere e di assegni ad esse equiparati, ad esclusione dell'assegno ordinario di invalidità);</li> <li>• del reddito di cittadinanza;</li> <li>• del reddito di emergenza.</li> </ul> <p>La sussistenza dei requisiti per le indennità è attestata dai soggetti interessati mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione sostitutiva sulla piattaforma informatica di Sport e Salute spa.</p>
<p><b>Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca (art. 69)</b></p>	<p>È riconosciuta alle categorie di lavoratori di seguito indicate un'indennità a sostegno del reddito erogata dall'INPS.</p> <p><b><i>Operai agricoli a tempo determinato</i></b></p> <p>Agli operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2020 (non titolari, alla data di presentazione della domanda, di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente senza corresponsione dell'indennità di disponibilità) spetta un'indennità <i>una tantum</i> pari a 800,00 euro. La domanda deve essere presentata all'INPS entro il 30.6.2021.</p> <p>Tale indennità è:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incompatibile con l'intervenuta riscossione al 26.5.2021 del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;</li> <li>• cumulabile con le altre misure di sostegno previste dall'art. 10 del DL 41/2021 e successive proroghe;</li> <li>• cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità (L. 222/84).</li> </ul> <p><b><i>Pescatori autonomi</i></b></p> <p>Ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione, iscritti alla Gestione dei pescatori autonomi, di cui alla L. 250/58, e non ad altre forme previdenziali diverse dalla Gestione separata, spetta un'indennità <i>una tantum</i> pari a 950,00 euro.</p> <p>L'erogazione presuppone la presentazione di apposita domanda all'INPS. La norma però non ne individua la scadenza.</p> <p><b><i>Non imponibilità</i></b></p> <p>Per le categorie di soggetti sopra indicate, le indennità non concorrono alla formazione del reddito del percipiente.</p>

## 10 NOVITÀ IN TEMA DI FINANZIAMENTI AGEVOLATI

Norma di riferimento	Sintesi
<p><b>Proroga moratoria per le PMI (art. 16)</b></p>	<p>La moratoria del rientro dalle esposizioni debitorie nei confronti di banche e intermediari finanziari, di cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020, è prorogata al 31.12.2021, limitatamente alla sola quota capitale (ove applicabile).</p> <p>Le imprese già ammesse sono tenute a comunicare al soggetto finanziatore l'intenzione di accedere alla proroga della moratoria entro il 15.6.2021, secondo le modalità di cui all'art. 56 co. 2 del DL 18/2020.</p> <p>Entro 30 giorni dall'entrata in vigore, il Fondo Centrale di Garanzia, che gestisce la garanzia sussidiaria concessa ai soggetti finanziatori che accordano le misure di sostegno di cui all'art. 56 del DL 18/2020, può aggiornare le proprie disposizioni operative.</p>
<p><b>Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese (art. 15)</b></p>	<p>Per sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell'ambito del Fondo di Garanzia PMI (art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96) è istituita un'apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.</p> <p>L'intervento è attuato con due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rilascio della garanzia della sezione speciale del Fondo nell'ambito di una cartolarizzazione tradizionale;</li> <li>• rilascio della garanzia della sezione speciale del Fondo nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica.</li> </ul> <p>Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, l'importo delle obbligazioni emesse da ciascuna impresa va compreso tra 2.000.000,00 ed 8.000.000,00 euro.</p> <p><b>Modalità</b></p> <p>Un decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze definirà modalità, termini, limiti e condizioni per la garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell'operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.</p>
<p><b>Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento (art. 12)</b></p>	<p>È introdotta una nuova garanzia pubblica da parte del Fondo di Garanzia PMI su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti.</p> <p>In deroga alla normativa del Fondo ex art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a 500 milioni di euro;</li> <li>• i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;</li> <li>• i beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;</li> </ul>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• il punto di stacco e lo spessore della <i>tranche junior</i> del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di <i>default</i> calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;</li> <li>• la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore all'80% della <i>tranche junior</i> del portafoglio di finanziamenti;</li> <li>• la quota della <i>tranche junior</i> coperta dal Fondo, non può superare il 25% dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;</li> <li>• in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l'80% della perdita registrata sul singolo finanziamento;</li> <li>• la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.</li> </ul> <p><b>Risorse stanziate</b></p> <p>Per la garanzia in oggetto, la dotazione del Fondo di garanzia PMI è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p><b>Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese (art. 13)</b></p>	<p>Sono prorogati al 31.12.2021 i regimi di Garanzia SACE e Fondo di Garanzia PMI, nei termini che seguono.</p> <p><b>Garanzia SACE</b></p> <p>È prorogato al 31.12.2021 il regime di Garanzia SACE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle piccole medie imprese (art. 1 co. 1 DL 23/2020);</li> <li>• su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia (art. 1 co. 13 DL 23/2020);</li> <li>• in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di <i>rating</i> una classe almeno pari a BB – o equivalente (art. 1 co. 14-<i>bis</i> DL 23/2020); se la classe di <i>rating</i> attribuita è inferiore a BBB – , i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 15% (anziché al 30%, come disponeva la precedente formulazione) del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. La modifica si applica anche alle operazioni in essere all'entrata in vigore della disposizione;</li> <li>• per misure a sostegno della liquidità delle imprese di medie dimensioni (art. 1-<i>bis</i>.1 del DL 23/2020). Per le imprese di medie dimensioni che accedono a Garanzia Italia di SACE e non più al Fondo di garanzia PMI è, inoltre, prevista l'eliminazione del divieto di distribuzione dei dividendi e riacquisto di azioni.</li> </ul> <p>Per le garanzie disposte dall'art. 1 co. 1 e 1-<i>bis</i> del DL 23/2020, il termine massimo di durata delle nuove operazioni è innalzato a 10 anni, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea.</p> <p>I finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni possono essere</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<p>estesi o sostituiti con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni, ai sensi della nuova lett. a-<i>bis</i>) dell'art. 1 co. 2 del DL 23/2020.</p> <p><b>Fondo di Garanzia PMI</b></p> <p>La garanzia prestata dal Fondo di Garanzia PMI ex art. 13 co. 1 del DL 23/2020 è prorogata al 31.12.2021.</p> <p>A decorrere dall'1.7.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le garanzie di cui all'art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020 (per operazioni di valore superiore ai 30.000,00 euro) sono concesse nella misura massima dell'80% (anziché 90%).</li> </ul> <p>Il termine massimo di durata delle operazioni che fruiscono del regime di intervento straordinario è innalzato dagli attuali 72 mesi a 120 mesi, previa notifica e autorizzazione della Commissione europea. Tale misura si applica anche alle operazioni già garantite, salve le necessarie autorizzazioni e nel rispetto del limite massimo di 120 mesi di durata dell'operazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le garanzie di cui all'art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020 (operazioni fino a 30.000,00 euro) sono ridotte dal 100% al 90%. A decorrere dall'1.7.2021, per i finanziamenti con copertura al 90%, può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello previsto dal periodo precedente. L'operatività della garanzia è prorogata anche in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-<i>bis</i> DL 23/2020).</li> </ul>
<b>Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione (art. 11)</b>	<p>Per il sostegno all'internazionalizzazione, sono previste le seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>è incrementata di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo rotativo di cui all'art. 2 co. 1 del DL 28.5.81 n. 251 convertito<sup>67</sup>;</li> <li>è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo di cui all'art. 72 co. 1 del DL 17.3.2020 n. 18, per le finalità di concessione di cofinanziamenti a fondo perduto ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 251/81 (sono escluse le richieste di sostegno alle operazioni di patrimonializzazione presentate successivamente al 26.5.2021, data di entrata in vigore del DL 73/2021);</li> <li>mediante modifica all'art. 72 co. 1 lett. d) del DL 18/2020 si stabilisce che la suddetta concessione di cofinanziamenti a fondo perduto sia effettuata fino al 10% (in luogo del precedente 50%), quale incentivo da riconoscere a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari;</li> <li>fino al 31.12.2021 i cofinanziamenti a fondo perduto sono concessi fino al limite del 25% dei finanziamenti concessi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DL 251/81, tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate.</li> </ul>

<sup>67</sup> Si tratta di un fondo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Garanzie sui finanziamenti erogati agli enti sportivi professionistici (art. 10 co. 8-14)</b>	<p>Fino al 31.12.2021, il Fondo di garanzia per i mutui, istituito dall'art. 90 co. 12 della L. 289/2002, e il Fondo speciale, di cui all'art. 5 co. 1 della L. 24.12.57 n. 1295, possono, rispettivamente, prestare garanzia e concedere contributi in conto interessi sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario, per far fronte alle esigenze di liquidità delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25% del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019.</p> <p>Le garanzie sono rilasciate a titolo gratuito. Per l'ammissione, sono stati definiti i requisiti in capo ai soggetti individuati, le percentuali di copertura del finanziamento e l'importo massimo dei finanziamenti ammessi.</p> <p>L'efficacia delle misure è subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione.</p>

## 11 ALTRE NOVITÀ

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Agevolazioni TARI (art. 6)</b>	<p>In materia di TARI, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI in favore delle predette categorie economiche.</p>
<b>Sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, proroga di relativi termini (art. 52)</b>	<p>Presso il Ministero dell'Interno viene istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro, per l'anno 2021, destinato agli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31.12.2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazioni di liquidità è superiore il 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. Viene precisato come tale fondo sia destinato alla riduzione del disavanzo e verrà ripartito con decreto del Ministro dell'Interno (di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali) da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del DL 73/2021.</p> <p>Inoltre, per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al DL 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 64/2013, e successivi rifinanziamenti, è differito al 31.7.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020;</li> <li>• il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023.</li> </ul> <p>Infine, il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione</p>

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	di cui all'art. 15 co.3 del TUEL è incrementato di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.
<b>Fabbricati rurali non iscritti in Catasto nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 - Proroga del termine per le sanzioni (art. 9 co. 4)</b>	Per i fabbricati ubicati nei Comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (di cui agli allegati 1, 2 e 2- <i>bis</i> al DL 189/2016), il termine per la contestazione delle sanzioni previste dall'art. 13 co. 14- <i>quater</i> del DL 201/2011, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, è prorogato al 31.12.2022 (prima era il 31.12.2021).
<b>Plastic tax - Rinvio dell'efficacia (art. 9 co. 3)</b>	È differita all'1.1.2022 l'efficacia delle disposizioni che hanno istituito l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI).
<b>Riduzione degli oneri delle bollette - Proroga per il mese di luglio 2021 (art. 5)</b>	Per il mese di luglio 2021, con riferimento alle tariffe da applicare tra l'1.7.2021 e il 31.7.2021, è disposta la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per gli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema", nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2021.  La misura si affianca a quella prevista, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, dall'art. 6 co. 1 - 4 del DL 22.3.2021 n. 41 conv.
<b>Misure di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche (art. 53)</b>	Al fine di consentire ai Comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche è istituito un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021.
<b>Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari (art. 67 co. 11)</b>	Sono abrogate le disposizioni di cui ai co. 612 e 613 dell'art. 1 della L. 178/2020 che avrebbero introdotto, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, un contributo aggiuntivo al voucher digitale destinato ai nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000,00 euro, di importo massimo di 100,00 euro, utilizzabile sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale.
<b>Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d'Arte e bonus alberghi (art. 7 co. 1 - 4)</b>	Il fondo a sostegno di agenzie di viaggio, tour operator, imprese turistico-ricettive, guide e accompagnatori turistici e imprese esercenti attività di trasporto non soggette a obbligo di servizio pubblico di cui all'art. 182 co. 1 del DL 34/2020 viene incrementato, per il 2021, di 150 milioni di euro.  <b>Bonus vacanze</b> Modificando l'art. 176 co. 1 del DL 34/2020, viene estesa la possibilità di utilizzare la <i>bonus</i> vacanze anche presso le agenzie di viaggio e i tour operator.  <b>Fondo Città d'Arte</b> Si istituisce un fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per il 2021, destinato all'erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall'ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, nei cui territori sono ubicati siti riconosciuti dall'Unesco patrimonio mondiale dell'umanità, tenendo conto delle riduzioni di presenze turistiche nell'anno 2020 rispetto al 2019, da destinare ad iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d'arte.

Norma di riferimento	Sintesi
<b>Imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici (art. 71)</b>	Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio gelo brina, possono accedere agli aiuti previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva dall'art. 5 del DLgs. 102/2004.
<b>Fondo di solidarietà mutui prima casa (c.d. "fondo Gasparrini") - (art. 64 co. 1)</b>	Vengono prorogate al 31.12.2021 le misure previste dall'art. 54 co. 1 del DL 18/2020, che aveva disposto l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini"), per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza Coronavirus <sup>68</sup> .
<b>Fondo di garanzia per la prima casa (art. 64 co. 2 - 4)</b>	Viene incrementata di 290 milioni di euro, per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l'anno 2022, la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L 147/2013. Viene elevata a 36 anni non compiuti l'età massima di accesso al fondo per i titolari di un rapporto di lavoro atipico (ex art. 1 della L. 92/2012), ai sensi dell'art. 1 co. 48 lett. c) della L 147/2013. Infine, per le domande presentate a decorrere dal 25.6.2021 fino al 30.6.2022, viene elevata all'80% della quota capitale <sup>69</sup> la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo, a favore delle categorie aventi priorità per l'accesso al credito di cui all'art. 1 co. 48 lett. c) della L. 147/2013, che hanno un valore ISEE non superiore a 40.000,00 euro annui, per i finanziamenti con limite di finanziabilità <sup>70</sup> , comprensivo degli oneri accessori, superiore all'80%. I soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta della garanzia, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari in ragione dell'intervento del Fondo.
<b>Fondo "Scuole dei mestieri" (art. 48)</b>	La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un Fondo <sup>71</sup> , destinato alla costituzione – da parte delle Regioni e delle Province autonome, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – delle c.d. "Scuole dei mestieri" nell'ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio. Il Fondo ha lo scopo di favorire: <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale;</li> </ul>

<sup>68</sup> Si veda Zanetti E. "Mutui prima casa sospesi fino a 18 mesi con calo di fatturato di oltre un terzo", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 25.3.2020.

<sup>69</sup> "Tempo per tempo in essere sui finanziamenti concessi".

<sup>70</sup> Inteso come rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo d'acquisto dell'immobile.

<sup>71</sup> Con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la transizione occupazionale;</li> <li>• la formazione dei lavoratori attivi nell'ambito dei settori particolarmente specializzanti.</li> </ul> <p>I criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse dovranno essere individuate da un apposito decreto<sup>72</sup> da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del DL 73/2021.</p>
<p align="center"><b>Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse (art. 2)</b></p>	<p>Al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra l'1.1.2021 e la data di conversione del DL 73/2021, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi, è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p><b>Disposizioni attuative</b></p> <p>Con decreto del MISE, di concerto con il MEF, sono individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto, tenendo conto delle misure di ristoro già adottate per specifici settori economici nonché dei contributi a fondo perduto concessi.</p> <p><b>Quadro temporaneo degli aiuti di Stato</b></p> <p>I contributi sono concessi nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modificazioni.</p>
<p align="center"><b>Incremento del fondo a sostegno delle grandi imprese (art. 24 co. 1)</b></p>	<p>Il fondo a sostegno delle grandi imprese di cui all'art. 37 del DL 22.3.2021 n. 41 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.</p>
<p align="center"><b>Fondo per il trasferimento tecnologico - Modifiche (art. 31 co. 7)</b></p>	<p>Con modifica all'art. 42 del DL 19.5.2020 n. 34 si stabilisce, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione è altresì volto al potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione;</li> <li>• una quota parte di almeno 200 milioni di euro è destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale di cui sopra;</li> <li>• per le medesime finalità, si autorizza la costituzione della fondazione di diritto privato, denominata "Fondazione Enea Biomedical Tech".</li> </ul>
<p align="center"><b>Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (art. 10 co. 5 - 7)</b></p>	<p>La dotazione del Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, istituito dall'art. 3 del DL 137/2020, è incrementata per il 2021 di ulteriori 180 milioni di euro, destinati all'erogazione di contributi a fondo perduto per gli enti che hanno sospeso l'attività sportiva.</p> <p>Le modalità e i termini di presentazione delle domande per i contributi sa-</p>

<sup>72</sup> Il decreto dovrà essere emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro per le Politiche giovanili e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano.

Norma di riferimento	Sintesi
<i>segue</i>	ranno definite con apposito DPCM da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 73/2021.

## Dottrina

- AA.VV. "Novità del DL «Sostegni» convertito (L. 21.5.2021 N. 69)", *Schede di aggiornamento*, 5, 2021, p. 23 - 24
- Abagnale A., Santacroce "Niente rettifica della detrazione in caso di procedura concorsuale", *Il Sole - 24 Ore*, 28.5.2021, p. 34
- Alberti P. "Bonus investimenti in beni materiali «ordinari» utilizzabile in un'unica quota", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.5.2021
- Alberti P. "Nuovo contributo automatico pari a quello del decreto Sostegni", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021
- Alberti P., Mauro A. "Credito d'imposta locazioni dopo la legge di bilancio 2021", *Schede di Aggiornamento*, 2, 2021
- Alberti P., Mauro A. "Da CNDCEC e FNC elenco degli eventi calamitosi per il bonus locazioni", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 9.10.2020
- Annoni A. "Decreto «Sostegni-bis»: le nuove misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione", *Federnotizie*, 26.5.2021
- Busani A. "Prima casa, zero imposte per acquisti di under 36", *Il Sole - 24 Ore*, 27.5.2021, p. 34
- De Fusco "Verso il blocco in tutti gli impianti per le aziende multilocalizzate", *Il Sole - 24 Ore*, 26.5.2021, p. 5
- Gianola G. "Contratto di rioccupazione fino al 31 ottobre", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021
- Greco E., La Grutta S. "Nota di variazione IVA già all'apertura della procedura concorsuale", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.5.2021
- Greco E., Negro M. "Limite annuo delle compensazioni innalzato per il 2021 a 2 milioni", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021
- Mauro A. "Acquisto prima casa esente dalle imposte d'atto per gli under 36", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021
- Mauro A. "Tax credit locazioni con deroghe al calo del fatturato anche per i mesi 2021", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 17.5.2021
- Mauro A. "Credito locazioni con peculiarità per agenzie di viaggio e tour operator", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 22.2.2021
- Mauro A. "Bonus locazioni esteso fino ad aprile per le imprese turistico ricettive", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 2.1.2021
- Mamone L. "CIG senza contributo addizionale fino a fine anno", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2021
- Negrini L. "Ulteriore rinvio, condizionato, del divieto di licenziamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.5.2021
- Pagamici B., Chiarello L. "Patrimonio destinato, misure entro fine 2021", *Il Sole - 24 Ore*, 6.5.2021, p. 29
- Pogliotti G., Tucci C. "Lavoro: dal 1° luglio gli incentivi a non licenziare, bocciato il divieto", *Il Sole - 24 Ore*, 26.5.2021, p. 5
- Prioschi M. "Quattro mesi di Rem escluso chi ha esaurito Naspl o Dis-Coll", *Il Sole - 24 Ore*, 27.5.2021
- Ranocchi G.P. "Bonus affitti da calcolare sul calo medio mensile", *Il Sole - 24 Ore*, 25.5.2021
- Redazione "Slitta al 20 agosto 2021 la prima rata di artigiani e commercianti", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 14.5.2021
- Ricca F. "Recupero immediato Iva con nota di variazione in diminuzione", *Italia Oggi*, 27.5.2021
- Zanetti E. "Mutui prima casa sospesi fino a 18 mesi con calo di fatturato di oltre un terzo", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 25.3.2020